

## BILANCIO

## Il revisore e le questioni di sostenibilità

di Andrea Onori

Seminario di specializzazione

### Bilancio e revisione di sostenibilità

Scopri di più

Come è oramai chiaro, la sostenibilità coinvolge **plurimi aspetti aziendali** e plurimi soggetti all'interno dell'organizzazione e del **controllo della gestione aziendale**.

In un precedente articolo ("[Il Collegio sindacale e le questioni di sostenibilità](#)") si è approfondito il ruolo del Collegio sindacale in merito alle questioni di sostenibilità. Oggi concentreremo la nostra attenzione sulla **figura di controllo del revisore**.

Dal canto suo, il revisore, o meglio "**Revisore della Sostenibilità**", così come previsto nel Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità (adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato, Prot. n. RR 13 del 30 gennaio 2025 e denominato: «*Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia)*»), per lo **svolgimento della sua attività**, deve prendere in considerazione **le attività dell'organo di:**

- **amministrazione;**
- **controllo;**
- **revisione legale.**

Con riferimento al **punto 1)**, il Revisore della Sostenibilità deve riportare nella propria "**Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità**" una apposita sezione rubricata «*Responsabilità per la rendicontazione di sostenibilità*», che indica come **gli amministratori sono responsabili per:**

- **lo sviluppo e l'implementazione** del processo volto a individuare le informazioni da includere nella rendicontazione di sostenibilità in conformità a quanto richiesto **dagli ESRS e per la descrizione di tale processo nella rendicontazione;**
- **la redazione** della rendicontazione di sostenibilità in conformità agli articoli del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, inclusa la **conformità agli ESRS** (*European Sustainability Reporting Standards*) e all'art. 8 del Regolamento Tassonomia;
- **la configurazione, la messa in atto e il mantenimento**, nei termini previsti dalla Legge, di quella parte del controllo interno ritenuta necessaria al fine di consentire la

**redazione della rendicontazione di sostenibilità** che non contenga **errori significativi**, dovuti **a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali**;

- **la selezione e l'applicazione di metodi appropriati** per elaborare le informazioni incluse nella rendicontazione di sostenibilità e l'elaborazione di ipotesi e stime in merito a specifiche **informazioni di sostenibilità** che siano ragionevoli nelle circostanze.

Con riferimento al **punto 2)**, la medesima sezione deve, inoltre, identificare i **responsabili della supervisione** del processo di predisposizione della Rendicontazione di Sostenibilità, pertanto, la Relazione di attestazione farà riferimento alla **responsabilità del Collegio sindacale** di vigilare, nei termini previsti dalla Legge, sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel D.Lgs. n. 125/2024.

Da ultimo, in merito al **punto 3)**, il Principio di Attestazione SSAE Italia, relativamente alla responsabilità del revisore della rendicontazione di sostenibilità e del revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio, prevede che il **Revisore della rendicontazione di Sostenibilità non deve svolgere verifiche**:

1. sulle **informazioni contenute nel bilancio**, ai sensi del quadro sull'informativa finanziaria applicabile;
2. sui **dati contabili utilizzati** per la redazione del bilancio stesso;
3. sui dati **gestionali di natura contabile**,

che siano anche riportati nella **rendicontazione di sostenibilità**.

Analogamente, il revisore legale del bilancio **non deve svolgere alcuna verifica sull'informativa della rendicontazione di sostenibilità** contenuta nella Relazione sulla gestione, fermo restando quanto previsto in merito a:

1. un **giudizio sulla coerenza** della relazione sulla gestione con il bilancio;
2. una **dichiarazione rilasciata sulla base della conoscenza** e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività del revisore legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione.

Il Revisore della Sostenibilità e il revisore legale si scambiano, anche in deroga dell'obbligo di riservatezza, **ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi** attinente a elementi di collegamento/connettività tra il **bilancio e la rendicontazione di sostenibilità**.

Sulla base di tale scambio di informazioni, il Revisore della rendicontazione di Sostenibilità deve valutare **l'esecuzione di ulteriori procedure** e l'attivazione delle comunicazioni con la Direzione e con i soggetti responsabili della attività di governance.

In ogni caso, né il Revisore della rendicontazione di Sostenibilità né il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio **possono fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto dal revisore che fornisce le informazioni**.

